



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BUTTI, ALLEGRINI, CURSI, BERSELLI, BEVILACQUA, DELOGU, FASANO, FLUTTERO, MENARDI, POLI BORTONE, PONTONE, RAMPONI, SAIA, SALTAMARTINI, SANTINI, Giancarlo SERAFINI e TOTARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 2008

Nuove norme in materia di imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo e di recupero dell’evasione del canone di abbonamento previsto dal regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880

ONOREVOLI SENATORI. - Le disposizioni fondamentali riguardanti il canone di abbonamento radiotelevisivo sono contenute nel regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

Dall'esame della normativa emergono le seguenti caratteristiche riguardanti l'obbligo del pagamento del tributo e il relativo sistema di riscossione ad esso sottostante:

1) il canone di abbonamento radiotelevisivo è un'imposizione tributaria che consegue alla detenzione di un apparecchio atto alla ricezione delle radioaudizioni via etere;

2) l'obbligo di pagamento del canone è rafforzato, in caso di inadempimento, da un sistema sanzionatorio tipico dei rapporti impositivi di carattere pubblicistico;

3) si tratta di un tributo dovuto allo Stato, che ne cura la riscossione tramite gli uffici dell'amministrazione finanziaria statale;

4) l'assolvimento dell'obbligo di pagamento del canone è soggetto ad accertamenti che possono essere compiuti da personale appartenente all'amministrazione finanziaria statale o da funzionari e agenti RAI.

La legge 14 aprile 1975, n. 103, ha, poi, stabilito che il canone è dovuto anche dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di programmi via filo o via cavo, anche provenienti dall'estero.

Attualmente la determinazione dell'ammontare del canone di abbonamento è demandata al Ministro dello sviluppo economico, il quale, entro il mese di novembre di ciascun anno, può emanare un proprio decreto con cui ne stabilisce l'entità con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo (articolo 18, comma 3, della legge 3 maggio

2004, n. 112, ed ora articolo 47, comma 3, del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177).

La natura giuridica del canone radiotelevisivo è stata oggetto del dibattito dottrinale e giurisprudenziale fin dalla sua introduzione nell'ordinamento.

La Corte costituzionale è stata più volte chiamata ad esprimersi circa la legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 10, 19 e 25 del regio decreto-legge n. 246 del 1938, convertito dalla legge n. 880 del 1938, sopra richiamato.

Giova evidenziare che le sentenze della Consulta succedutesi negli ultimi quaranta anni hanno fornito solide motivazioni in base alle quali al canone di abbonamento radiotelevisivo va riconosciuta la qualifica di imposta che, per tale natura, è dovuta dai detentori di apparecchi riceventi indipendentemente dalla fruizione del servizio. La prima sentenza della Corte costituzionale orientata in tal senso è la n. 81 del 25 maggio 1963, concernente il giudizio di legittimità costituzionale nel corso di un procedimento penale per omissione del pagamento del canone di abbonamento alle radiodiffusioni da parte del gestore di un esercizio pubblico.

Nella sentenza n. 535 del 10 dicembre 1988, appaiono meglio delineati sia la profonda differenza che intercorre tra le nozioni di tassa e imposta, sia le motivazioni che inducono la Corte a pronunciarsi per l'appartenenza del canone radiotelevisivo a questa seconda categoria di tributo.

Va, infine, ricordata la sentenza n. 284 del 19-26 giugno 2002 che, oltre a confermare il carattere di «imposta di scopo» del canone radiotelevisivo, costituisce il punto più alto di un'analisi sistematica del quadro evolutivo

storico-giuridico del sistema radiotelevisivo italiano.

La sentenza dà conto delle motivazioni di ordine costituzionale nel cui ambito vanno valutati l'intervento dello Stato nel settore della comunicazione radiotelevisiva e le forme con cui tale intervento è stato realizzato e viene finanziato.

Le considerazioni svolte dalla Corte forniscono una chiave interpretativa che chiarisce con grande efficacia quale sia la rilevanza, nei sistemi democratici, della tutela e dello sviluppo dei diritti all'informazione, alla diffusione della cultura, alla libertà di manifestazione del pensiero e all'accesso ai sistemi di comunicazione di massa da parte di organizzazioni sociali, culturali, religiose e politiche.

È sulla salvaguardia di tali principi di diretta derivazione costituzionale che la Consulta ha ritenuto vadano ricercate, in un sistema televisivo tuttora soggetto ad una limitata liberalizzazione, le ragioni essenziali della presenza dello Stato quale garante di un interesse pubblico di straordinaria valenza democratica come quello dell'informazione radiotelevisiva.

Ed è su tali presupposti che la Corte, nella citata sentenza n. 284 del 2002, ha fondato le successive considerazioni sia sul rapporto tra Stato e società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, sia sulla necessità ed opportunità del finanziamento pubblico che, nella misura del canone di abbonamento, è versato allo Stato, e da questo alla medesima concessionaria quale corrispettivo dell'attività ad essa demandata.

Le disposizioni riguardanti i compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, i rapporti tra lo Stato e la società concessionaria, nonché il finanziamento del servizio pubblico sono contenute nella legge 3 maggio 2004, n.112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.» e nel successivo testo unico della radiotelevi-

sione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

In sintesi, la citata normativa prevede che:

1) il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione ad una società per azioni, sulla base di un contratto di servizio nazionale stipulato con il Ministero dello sviluppo economico e di contratti di servizio con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

2) i contratti di servizio sono rinnovati ogni tre anni;

3) la società concessionaria, nell'ambito della complessiva programmazione, adempie a finalità di istruzione, di crescita civile e di progresso sociale, promuove la lingua e la cultura nonché la salvaguardia dell'identità nazionale e assicura prestazioni di utilità sociale;

4) il contributo pubblico percepito dalla società concessionaria, risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, è utilizzabile esclusivamente ai fini dei compiti riguardanti il servizio pubblico generale radiotelevisivo;

5) la concessione del servizio pubblico radiotelevisivo è affidata alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., fino al 6 maggio 2016.

Per quanto riguarda l'utilizzazione del contributo pubblico corrisposto alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, la legge n. 112 del 2004 non solo si preoccupa di elencare quali debbano essere i servizi che la concessionaria è tenuta ad erogare, ma non manca di rimarcare il confine tra le finalità pubbliche, da realizzarsi con i proventi del canone di abbonamento, e le ulteriori attività da finanziarsi con differenti risorse.

Tale aspetto della legge riveste particolare importanza in quanto, azzerando l'alea della effettiva destinazione del canone di abbonamento, conferisce un definitivo elemento di certezza sulle finalità dell'imposta.

Gli articoli 6 e 17 della medesima legge n. 112 del 2004 indicano gli obblighi posti ad esclusivo carico della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, che ne differenziano, quindi, nettamente la posizione rispetto a tutte le altre emittenti, tenute solo al rispetto dei principi di pluralismo dell'informazione e di tutela della concorrenza indicati agli articoli 5 e 6, commi 1, 2 e 3, della stessa legge.

In sintesi, possono così essere identificati i tratti essenziali del canone di abbonamento radiotelevisivo e del gettito da esso prodotto:

1) si tratta di un tributo dovuto allo Stato dai detentori di apparecchiature atte alla ricezione di programmi radiotelevisivi;

2) si tratta di un'imposta e non di una tassa, in quanto non commisurata, neppure parzialmente, alla effettiva fruizione di un servizio;

3) il gettito del canone radiotelevisivo rappresenta il corrispettivo che la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo percepisce dallo Stato per lo svolgimento di un'attività di interesse pubblico;

4) il gettito del canone di abbonamento deve essere utilizzato dalla società concessionaria per le sole finalità di servizio pubblico generale stabilite dalla legge di riferimento del sistema radiotelevisivo.

Il costo del canone radiotelevisivo italiano è più basso rispetto a quello di tutte le altre Nazioni dell'Europa occidentale. Chi in Italia versa il canone annuo di abbonamento radiotelevisivo (euro 104) spende il 64 per cento in meno rispetto ad un cittadino svizzero (euro 290), meno della metà rispetto ad un tedesco (euro 204,36), il 10 per cento in meno rispetto ad un francese (euro 116,50).

Tali differenze permangono anche qualora si faccia riferimento all'incidenza del canone in rapporto al reddito annuo *pro capite* negli stessi Paesi.

Il canone italiano resta, pertanto, il più basso anche in termini di rapporto percentuale sul reddito *pro capite*.

A fronte di quanto rilevato, giova tuttavia evidenziare che rispetto alle altre Nazioni europee in Italia vi è una percentuale altissima di evasione del canone di abbonamento radiotelevisivo. Si stima, infatti, che circa il 27 per cento degli obbligati non versi l'imposta, sebbene non risulti, da ricerche effettuate da più istituti indipendenti (*European audiovisual observatory, Open society institute*), che a motivo di un'evasione di tali proporzioni vi sia una spiccata indifferenza degli italiani nei riguardi della programmazione televisiva.

Il presente disegno di legge si prefigge lo scopo di modificare l'imposta in oggetto.

I tentativi finora esperiti per il recupero dell'evasione del canone radiotelevisivo hanno dato risultati minimali, il che da un lato ha rafforzato nella pubblica opinione il senso di una sostanziale tolleranza nei riguardi del fenomeno, dall'altro ha consolidato negli inadempienti l'idea di essersi pacificamente collocati su un livello di impunità che non li motiva a comportamenti più virtuosi.

Il canone radiotelevisivo, ancorché fortemente avversato con le più varie motivazioni, è un'imposta prevista dalla legge, che trova il suo fondamento nella necessità di sovvenzionare un servizio pubblico di grande valore democratico quale è la tutela dell'accesso all'informazione. In quanto tale, il canone è un'imposta che va assolta nei modi e nelle misure stabilite per legge e che lo Stato ha il diritto-dovere di esigere.

In riferimento alla necessità di proporre una normativa che migliori l'efficacia dell'attuale sistema impositivo senza alterarne i principi, occorre prendere in considerazione alcuni altri elementi correttivi della normativa in vigore, che potranno concorrere a rendere più efficace l'applicazione dell'imposta. Si tratta di alcune previsioni che accompagnano comunemente i processi di riforma in materia fiscale, specie quando vengono introdotte innovazioni destinate ad incidere

sulla totalità degli utenti del servizio radiotelevisivo.

Gli elementi correttivi cui si fa riferimento sono:

1) prevedere la possibilità di regolarizzare, con l'applicazione di ridotte sanzioni pecuniarie, i mancati versamenti del passato;

2) prevedere la graduale riduzione del canone per i soggetti pensionati che percepiscono redditi bassi;

3) prevedere, per il futuro, un minore importo del canone medesimo, che incentivi ulteriormente il pagamento da parte degli utenti, attraverso la previsione di una distribuzione dello stesso sulla fiscalità generale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Decorrenza dell'imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il canone di abbonamento radiotelevisivo previsto dal regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, è sostituito dall'imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo.

Art. 2.

(Presupposti per l'applicazione dell'imposta ordinaria)

1. Sono soggetti all'imposta ordinaria per il servizio pubblico generale radiotelevisivo coloro che, per uso privato, detengono un apparecchio atto o adattabile alla ricezione di programmi radiotelevisivi, anche provenienti dall'estero, con qualsiasi mezzo e tecnologie diffusi.

2. La presenza di un impianto aereo idoneo alla captazione di programmi radiotelevisivi o la titolarità di un'utenza per la fornitura di energia elettrica sono elementi presuntivi della destinazione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di programmi radiotelevisivi e costituiscono il presupposto per l'applicazione dell'imposta ordinaria per il servizio pubblico generale radiotelevisivo, salvo quanto previsto all'articolo 3 e all'articolo 4.

Art. 3.

(Dichiarazione sostitutiva di atto notorio)

1. Non sono tenuti al pagamento dell'imposta ordinaria per il servizio pubblico generale radiotelevisivo coloro che, pur essendo muniti di un impianto aereo idoneo alla captazione dei programmi radiotelevisivi o risultando intestatari di un'utenza per la fornitura di energia elettrica ad uso privato, dichiarino, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non detenere, nell'intero anno di riferimento dell'imposta, un apparecchio atto o adattabile alla ricezione di programmi radiotelevisivi.

2. Nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 deve essere presentata per ciascuna annualità di imposta.

Art. 4.

(Riduzione dell'imposta ordinaria)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 una quota pari al 30 per cento del maggior gettito annualmente derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge è utilizzata per la progressiva riduzione dell'imposta ordinaria per il servizio pubblico generale radiotelevisivo nei riguardi:

a) dei soggetti che fruiscono dell'incremento delle maggiorazioni sociali previste dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

b) i nuclei familiari, con un reddito inferiore a 15.000 euro annui;

2. Le riduzioni di imposta di cui al presente comma sono annualmente stabilite con le modalità di cui all'articolo 10.

Art. 5.

*(Limitazione dell'imposta
alla dimora abituale)*

1. L'imposta ordinaria per il servizio pubblico generale radiotelevisivo è dovuta unicamente per la dimora abituale di ciascuna famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ed è stabilita in misura fissa, indipendentemente dal numero di apparecchi riceventi detenuti dalla stessa famiglia anagrafica.

Art. 6.

*(Presupposti per l'applicazione
dell'imposta speciale)*

1. Sono tenuti al pagamento dell'imposta speciale per il servizio pubblico generale radiotelevisivo coloro che detengono apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi radiofonici o televisivi, con qualsiasi mezzo e tecnologia diffusi, in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o comunque al di fuori dell'ambito familiare, nonché coloro che detengono apparecchi riceventi impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto.

Art. 7.

(Sanzioni amministrative)

1. In caso di mancato pagamento dell'imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo si applica una sanzione amministrativa, in aggiunta all'imposta dovuta e agli interessi di mora, di importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna an-

nualità dell'imposta ordinaria evasa, e tra euro 2.000 ed euro 8.000 per ciascuna annualità dell'imposta speciale evasa.

Art. 8.

*(Estinzione delle violazioni relative
a mancati pagamenti)*

1. Con il pagamento dell'imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo per il secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, e con il versamento della somma di euro 20 per ogni annualità del canone di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, non corrisposta negli ultimi dieci anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, è estinta ogni violazione relativa al mancato pagamento dello stesso canone, anche nelle ipotesi in cui vi sia un procedimento amministrativo o giurisdizionale in corso.

Art. 9.

*(Disposizioni in materia di riscossione
dell'imposta)*

1. Il pagamento dell'imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo di cui alla presente legge è effettuato mediante versamento in sede di dichiarazione dei redditi con specifica indicazione in apposito quadro.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti il modello e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 3.

Art. 10.

(Determinazione dell'ammontare dell'imposta)

1. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare dell'imposta per il servizio pubblico radiotelevisivo in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 47, comma 3, del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Art. 11.

(Abrogazione di norme e disposizioni finali)

1. Sono abrogati gli articoli 1 e 19 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e l'articolo 15, secondo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le disposizioni attuative della presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 continuano ad essere applicate all'imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo le disposizioni vigenti in materia di disciplina del canone di abbonamento radiotelevisivo non abrogate dal comma 1 e non incompatibili con la presente legge.

